



M.I.M. - U.S.R. per il LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGHERITA HACK”

Cod. Fisc. 95036980589 - RMIC8C200B Codice Univoco: **UFCWPW**
Ambito Territoriale 14 - VIA XXV APRILE, 66 - 00034 COLLEFERRO (ROMA) - Tel. 06/97305269 - Fax 06/97200657
e-mail: rmic8c200b@pec.istruzione.it - rmic8c200b@istruzione.it - Sito Web <https://icmargheritahack.edu.it/>

CIRCOLARE n.287

COLLEFERRO, 12/03/2025

Ai Docenti a t.d. Al Personale ATA
p.c. al DSGA al sito web

Oggetto: Ferie del personale Docente – Personale ATA

Secondo l'art.1 comma 54 della Legge di stabilità n. 228 del 24.12.2012 "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".

In base poi all'art. 38 e alla Dichiarazione congiunta n.2 del CCNL 2019-2021 "Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative", e ancora "all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruita sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Per tutti i docenti a tempo determinato è possibile quindi fruire delle ferie maturate:

- dal 1° settembre alla data di inizio delle lezioni per i docenti con contratto annuale (31/8), con esclusione dei giorni destinati alle attività funzionali programmate;
- durante le vacanze pasquali;
- in tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche deliberati dal Consiglio di Istituto;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno, esclusi i giorni destinati agli scrutini, agli esami di Stato o alle attività funzionali programmate;
- dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8), con esclusione dei giorni destinati alle eventuali attività funzionali programmate.

Tutto ciò premesso, si invita il personale a presentare domanda di ferie relative alle vacanze pasquali, entro il 14 aprile 2025.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria GIUFFRÈ
(firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/9)